



**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
INTEGRATIVO 2020 PER IL PERSONALE DELL'AREA DEI
PROFESSIONISTI SOTTOSCRITTO IL 14 LUGLIO 2021**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E
TECNICO-FINANZIARIA**

**(redatta ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 54
del d.lgs. 150 del 2009)**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art 40, comma 3 *sexies*, del D.lgs. n. 165/01, nonché in conformità agli indirizzi applicativi e agli "Schemi standard" definiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Circolare n. 25/2012.

La relazione illustrativa accompagna l'ipotesi di CCNI 2020 per il personale dell'Area dei Professionisti al fine di evidenziare il contenuto, la ratio e gli effetti con riferimento ai sistemi di incentivazione della produttività e della qualità del servizio.

Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del Contratto

Data di sottoscrizione	14/07/2021
Periodo temporale di vigenza	1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2020
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica:</p> <p>Il Presidente, il Direttore Generale, il Direttore centrale Risorse umane, il Direttore centrale Organizzazione e Comunicazione, il Direttore centrale Pianificazione e Controllo di gestione, il Direttore Regionale della Calabria, il Direttore Servizi al Territorio, il Direttore regionale del Molise, Il Direttore centrale Formazione e Sviluppo competenze.</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:</p> <p>CGIL FP, CISL FP, UIL PA, DIRSTAT FIALP, ANMI FEMEPA, ANMI ASSOMED SIVEMP FPM, FLEPAR, FP CIDA e UNADIS</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie:</p>

		CISL FP, DIRSTAT FIALP, ANMI FEMEPA, FLEPAR, FP CIDA e UNADIS
Soggetti destinatari		Professionisti del ramo legale, tecnico-edilizio e statistico- attuariale
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		<p>Il Contratto risulta così articolato:</p> <p>a) Individuazione delle risorse disponibili per il fondo per la retribuzione accessoria, costituito sulla base della normativa legislativa e contrattuale vigente;</p> <p>b) modalità di ripartizione del fondo per il trattamento accessorio con specifico riferimento al sistema indennitario e alla retribuzione di risultato.</p> <p>c) allegati che riportano le misure dell'indennità di funzione professionale e dell'indennità di coordinamento.</p>
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno.	<i>È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno</i>
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	<i>Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli</i>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>Il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 è stato adottato con Deliberazione n. 31 del 24 marzo 2021, relativamente agli anni 2021-2023.</p> <p>Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10 del d. lgs. 33/2013 è stato adottato con la Deliberazione n. 11 del 10 febbraio 2021 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023".</p> <p>L'obbligo di cui all'art. 10, comma 8, del d. lgs. n. 33/2013 è stato assolto mediante la pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale Inps "Amministrazione trasparente" del Piano della Performance e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.</p>
Eventuali osservazioni		

Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del Contratto - contesto di riferimento

Gli articoli 40, 40 *bis* e 45 del d.lgs. n. 165/01, definiscono gli ambiti riservati rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge. In particolare, il comma 3 *bis*, dell'art. 40, conferma un modello di contrattazione collettiva a struttura bipolare in cui il contratto integrativo mantiene una sua autonomia sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale.

Il trattamento economico fondamentale ed accessorio, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 165/01 è definito dai contratti collettivi, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 40, comma 3 *ter* e 3 *quater*, e all'art. 47 *bis*, comma 1 del medesimo decreto.

Il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali dei professionisti degli enti pubblici non economici, alla data di sottoscrizione del presente CCNI, risultano disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area Funzioni centrali triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 9 marzo 2020.

La contrattazione integrativa è finalizzata ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance (ex art. 40, comma 3 *bis* del d.lgs. n. 165/2001).

Le Amministrazioni pubbliche *"non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese"* nel rispetto del principio di corrispettività ex art. 7 comma 5 del d. lgs. n. 165 del 2001.

La presente ipotesi di CCNI, come di seguito analiticamente illustrata, risulta conforme al suddetto contesto normativo di riferimento.

Campo di applicazione (Articolo 1)

La presente ipotesi di CCNI 2020, si applica al personale dell'Area dei professionisti del ramo legale, tecnico-edilizio e statistico-attuariale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ed è stata sottoscritta in conformità dei CCNL vigenti, nel rispetto dell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001.

Disciplina essenzialmente i profili economici del rapporto di lavoro relativamente all'anno 2020.

Fondo per la retribuzione accessoria (Articolo 2)

Il fondo per la retribuzione accessoria del personale dell'Area dei professionisti per l'anno 2020 è costituito, ai sensi dell'art. 89 del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 9 marzo 2020, nel rispetto della disposizione contenuta nell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, tenuto conto dell'art. 11, comma 1, lettera a) del D. l. n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito nella l. n. 12 dell'11 febbraio 2019.

Le risorse finanziarie sono utilizzate in un'ottica di valorizzazione del ruolo e dell'impegno dei professionisti. Le relative destinazioni sono riportate nella Relazione tecnico-finanziaria a cui si rinvia.

Indennità (Articoli 3, 4 e 5)

Gli articoli 3, 4 e 5 della presente Ipotesi disciplinano rispettivamente l'*Indennità di funzione professionale*, l'*Indennità di coordinamento* e l'*Indennità di Coordinatore generale*, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 40 e 45 del D.lgs. 165/2001 e dall'art. 80 del CCNL 2002-2005 del 1° agosto 2006.

In particolare, relativamente all'*Indennità di funzione professionale*, l'articolo dell'art. 84, comma 1, lettera m), del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2016 – 2018 demanda alla contrattazione integrativa di Ente la corresponsione ai professionisti – in luogo delle indennità previste dall'art. 90, comma 1, lett. b), primo, secondo e terzo alinea del CCNL 11/10/1996 – di un'unica indennità di funzione professionale, secondo la disciplina dell'art. 101, comma 3 del CCNL dell'Area VI del 1/8/2006, periodo normativo 2002 - 2005 e biennio economico 2002 – 2003.

Con l'istituzione dell'indennità di funzione professionale cessano di essere corrisposte le altre indennità previste dall'art. 90, comma 1, lett. b) del CCNL 1994-1997. Il contratto in esame prevede, quindi, l'indennità di funzione professionale, che assorbe le precedenti indennità denominate "arricchimento professionale", "indennità professionale", "indennità di autoaggiornamento". Detta indennità è corrisposta ai professionisti mensilmente per dodici mensilità, previa verifica dell'effettivo svolgimento dei suddetti incarichi ed in relazione ai livelli di responsabilità e all'arricchimento professionale conseguito.

L'*Indennità di coordinamento* è disposta ai sensi dell'art. 84, comma 1, lettera r), del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2016-2018 il quale demanda alla

contrattazione integrativa di Ente *“la definizione della misura percentuale dell’indennità di coordinamento dei professionisti ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CCNL comparto Enti pubblici non economici integrativo del personale area professionisti ed area medica sottoscritto in data 8/1/2003”*. L’importo dell’indennità per tali incarichi è determinato nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 19, comma 5, del CCNL 10 luglio 1997 in combinato disposto con l’art. 4 del CCNL 8 gennaio 2003.

L’*Indennità di coordinatore generale*’ è stata disciplinata ai sensi dell’art. 91, comma 2, del CCNL 11 ottobre 1996, il quale prevede che una quota della parte del fondo per la retribuzione accessoria destinata alla retribuzione di risultato sia utilizzata per corrispondere ad un numero ristretto di professionisti, *“in relazione a responsabilità professionali di più elevato rilievo e ampiezza di competenze, un compenso diretto a riconoscere la peculiarità e l’intensità dell’impegno”*. L’ipotesi in esame, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del CCNL biennio economico 1996-1997, delinea esclusivamente gli aspetti economici, in quanto l’art. 91 del CCNL dell’Area Funzioni centrali triennio 2016-2018, nel confermare quanto previsto dall’art. 35 del CCNL comparto enti pubblici non economici sottoscritto il 16/2/1999 ed dall’art. 33 del CCNL Area VI quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 – 2007 sottoscritto il 21/7/2010, dispone che gli enti, previo confronto ai sensi dell’art. 83 del medesimo CCNL, disciplinano i criteri per l’affidamento e la revoca degli incarichi di coordinamento al personale dell’area dei professionisti.

Inoltre, è prevista la corresponsione di un compenso ai coordinatori centrali dei tre rami professionali con funzioni vicarie del coordinatore generale collegato allo svolgimento dell’incarico.

Iscrizione albi professionali (Articolo 6)

L'art. 92, comma 2, lettera d) del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2016-2018, ha confermato l'art. 13 del CCNL Area VI, sottoscritto il 21/7/2010, biennio economico 2008- 2009 il quale prevede, per i professionisti dipendenti, nei casi in cui sia richiesta l'iscrizione agli Albi professionali per lo svolgimento dell'attività professionale, la rimborsabilità della quota annuale d'iscrizione. L'onere per tale contributo è a carico delle risorse stabili del fondo per il trattamento accessorio dei professionisti.

Retribuzione di risultato (Articoli 7 e 8)

La retribuzione di risultato per il personale dell'Area dei Professionisti viene attribuita sulla base dei criteri generali definiti in applicazione dell'art. 84, comma 1, lettera e), del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2016-2018.

L'erogazione della retribuzione di risultato è legata al sistema di valutazione di detto personale, pertanto è attribuita per il 70% in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'anno di riferimento, e per il restante 30% in relazione alla qualità della prestazione svolta.

In ragione dell'assegnazione per l'anno 2020 di obiettivi sempre più strategici per il welfare aziendale, quali ad esempio l'integrazione dell'osservatorio sulla cassa integrazione con una nuova sezione relativa ai fondi di solidarietà, nonché l'integrazione del monitoraggio sui flussi di pensionamento con le pensioni dei dipendenti pubblici, le parti hanno stabilito per i professionisti del ramo statistico attuariale una maggiorazione del 20% della retribuzione di risultato.

Al fine di garantire la qualità dei servizi e delle prestazioni all'utenza, ai professionisti legali in missione presso le sedi di "eccezionale criticità", da individuare annualmente con provvedimento del Direttore Generale, è stata prevista la maggiorazione del 30% della retribuzione di risultato rapportato ai periodi di effettiva presenza nelle sedi.

Ai professionisti dei tre rami professionali con incarico di Coordinatore centrale con funzioni vicarie del Coordinatore generale è stata prevista la maggiorazione del 22% della retribuzione di risultato, collegata allo svolgimento dell'incarico. Dette maggiorazioni trovano applicazione solo nei confronti dei professionisti che abbiano raggiunto il 90% degli obiettivi definiti nel sistema di valutazione.

L'andamento in ordine al raggiungimento degli obiettivi viene effettuato con verifiche trimestrali, anche al fine di individuare eventuali criticità e porre in essere le azioni necessarie. Il pagamento dei relativi compensi è effettuato sulla base delle risultanze delle rilevazioni intermedie e, comunque, sulla base delle risultanze scaturite dalla valutazione della prestazione individuale.

Incentivo alla mobilità territoriale (Articolo 9)

Il presente istituto contrattuale è stato disciplinato nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente ed in particolare dell'art. 84, comma 1, lettera n) e dell'art. 30, comma 2, del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2016-2018.

L'incentivo alla mobilità territoriale, corrisposto nel limite del 5% delle risorse destinate alla retribuzione di risultato, spetta esclusivamente ai professionisti trasferiti, per esigenze organizzative, a seguito di interpello in diversa provincia rispetto a quella di residenza, a condizione che prenda effettivo servizio.

Le risorse non utilizzate, tornano alla disponibilità della contrattazione integrativa e sono destinate a finanziare la retribuzione di risultato.

Trattamento economico del personale in distacco sindacale (Articolo 10)

In applicazione dell'art. 32 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, nel presente articolo le parti hanno definito il trattamento economico del personale in distacco sindacale.

In particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 32, le parti hanno stabilito la misura dell'elemento di garanzia della retribuzione corrispondente ad una percentuale delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico del Fondo, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge.

Inoltre, le parti, ai sensi del comma 3 dell'art. 32, hanno stabilito la quota dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lett. b), erogata con carattere di fissità e periodicità mensile, entro il tetto dei trattamenti in godimento erogati in precedenza all'interessato, aventi le medesime caratteristiche.

Dichiarazione congiunta

Le parti, nella dichiarazione congiunta, hanno assunto l'impegno ad aprire un tavolo per individuare misure volte a lenire la grave carenza di professionisti nei tre rami professionali quali un idoneo sistema incentivante e il conferimento di incarichi di coordinamento ad interim.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

INTRODUZIONE

La presente relazione tecnico-finanziaria, redatta utilizzando gli schemi di relazione predisposti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 25 del 19/7/2012, accompagna l'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo per il controllo e la certificazione della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (art. 40-bis, come sostituito dall'art. 55 del d.lgs. n.150 del 2009). L'ipotesi di contratto collettivo integrativo definito dalla delegazione trattante unitamente alle presenti relazioni, è sottoposta all'attenzione del Collegio dei sindaci, quale organismo interno di controllo.

Il procedimento di controllo in materia di contrattazione integrativa prevede, inoltre, che l'ipotesi di contratto integrativo sottoscritto e certificato dal competente organo di controllo, sia trasmesso, corredato dalla presente relazione tecnico-finanziaria e dalla relazione illustrativa, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano congiuntamente la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi degli artt. 40-bis e 40, comma 3-quinquies del d. lgs. 165 del 2001 attualmente vigenti.

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Con determinazione del Direttore Generale n. 211 del 06 maggio 2020 (allegato 1) è stato costituito il Fondo per il trattamento accessorio del personale dell'area dei professionisti per l'anno 2020 nella misura di euro 22.281.349,53.

Al fine della quantificazione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa per l'anno 2020 sono state individuate le risorse complessive lorde in applicazione delle norme contrattuali e di legge di riferimento, secondo le indicazioni di cui alle circolari del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 15 aprile 2011, n. 12 e 8 maggio 2015 n. 20 in applicazione dell'art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), dell'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dell'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Quantificazione del limite di spesa 2020

È confermata la misura di contenimento della spesa prevista dal comma 2 dell'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per la quantificazione delle risorse disponibili da destinare alla contrattazione integrativa per l'anno 2020.

Tale previsione dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

In particolare, è stato quantificato l'ammontare complessivo delle risorse economiche da destinare al trattamento accessorio per l'anno 2020, al netto delle decurtazioni per risparmi strutturali ex art. 1 c. 456 della L. 147/2013 di euro 2.539.136,08.

Poiché le risorse disponibili, pari ad euro 20.887.011,88, sono superiori al corrispondente importo determinato per l'anno 2016, il totale delle risorse da destinare al fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2020 è

stato ricondotto, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, al predetto valore individuato per l'anno 2016 pari ad euro 19.486.942,44.

Tuttavia, l'art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge del 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge l'11 febbraio 2019, n. 12, prevede che il citato limite del 2016 non operi con riferimento agli incrementi contrattuali previsti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto n. 75/2017 e, pertanto, con la sottoscrizione del nuovo CCNL del personale dell'Area delle funzioni centrali 2016/2018, avvenuta in data 9 marzo 2020, il fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'area dei professionisti è stato incrementato dell'1,88% del corrispondente monte salari dell'anno 2015 (art. 89 c.1), pari ad euro 931.469,03, determinando un importo complessivo del Fondo di euro 20.418.411,47.

L'art. 89 c. 1 del CCNL 2016/2018 stabilisce inoltre che l'incremento delle risorse del fondo decorra dal 1° gennaio 2018. Conseguentemente, soltanto per l'anno 2020, alle citate somme sono state aggiunte le annualità 2018 e 2019, per complessivi euro 1.862.938,06.

Pertanto, il fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area dei professionisti per l'anno 2020 ammonta complessivamente ad euro 22.281.349,53, come specificato nella tabella che segue:

PROFESSIONISTI - COSTITUZIONE DEL FONDO	2020
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Fondo 2004 certificato/parte fissa (art1 c189 l266/05) – risorse storiche	11.786.962,89
Incrementi ccnl 02-03 (artt. 99 c. 4 - 101 c. 2)	867.454,67
Incrementi ccnl 04-05 (art. 12 c. 1)	650.077,95
Incrementi ccnl 06-07 (art. 39 c.1)	1.407.237,03
Incrementi ccnl 08-09 (art. 10 c.1)	709.212,25
Incrementi ccnl 16-18 (art. 89 c. 1)	931.469,03
Ria Personale cessato base annua (CCNL 1994/1997 art. 86, c. 3 e 4)	2.245.028,52
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità (ex DPR 28/4/2006)	1.508.614,03
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	20.106.056,37
Risorse variabili	
Risorse art. 18 L. 88/89 (CCNL 1998/2001 art. 42 comma 2 lett. f)	3.306.673,23
Ria pers.cessato rateo anno cess.(CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	13.418,36
Totale Risorse Variabili	3.320.091,59
TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI	23.426.147,96
Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010	-623.021,76
Decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio 2014 rispetto al 2010	-1.916.114,32
Totale risparmi strutturali	-2.539.136,08
Totale risorse disponibili	20.887.011,88
Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016	19.486.942,44
Incremento ex art. 89 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018 (1,88% monte salari 2015)	931.469,03
TOTALE RISORSE DESTINATE AL FONDO DI COMPETENZA 2020	20.418.411,47
Incrementi CCNL 2016/2018 – Annualità 2018 e 2019	1.862.938,06
Totale risorse destinate al Fondo 2020	22.281.349,53

Fonti di finanziamento

Il fondo per l'anno 2020 può contare su finanziamenti complessivi per euro 23.426.147,96, secondo la quantificazione delle risorse economiche previste dall'art. 42 del CCNL 98/2001, dall'art. 4 del CCNL biennio economico 2000-2001, dall'art. 1 c.2 del CCNL integrativo dell'8 gennaio 2013, dagli artt. 99 c. 4, 101 c. 2, biennio economico 2002/2003 e 12 c. 1 biennio economico 2004/2005 del CCNL del 1° agosto 2006 relativo al personale dirigente dell'area VI, dagli artt. 39 c.1, biennio economico 2006/2007 e 10 c. 1, biennio economico 2008/2009 del CCNL del 21 luglio 2010 relativo al personale dirigente dell'area VI, dall'art. 89 c. 1 del CCNL 2016/2018 e dall'art. 86 c. 3 e 4 del CCNL 1994/1997 per l'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali, nonché delle risorse certificate dagli organi di controllo in conseguenza dell'assunzione nei ruoli dell'ex Inpdap di 30 professionisti autorizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e secondo le modalità indicate dal Collegio dei Sindaci nel verbale n. 20 del 13/06/2007 di approvazione del CCIE 2006.

A detto importo è stata applicata la decurtazione per risparmi strutturali ex art. 1, comma 456 della legge 147/2013 pari ad euro 2.539.136,08, determinando l'importo delle risorse destinabili al fondo 2020 in euro 20.887.011,88.

Poiché detto importo è superiore al corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (euro 19.486.942,44), l'ammontare delle risorse è stato ricondotto al predetto valore individuato per l'anno 2016 e incrementato, in applicazione dell'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, delle risorse previste dall'art. 89 c. 1 del citato CCNL 2016-2018 pari ad euro 931.469,03 alle quali vanno aggiunte le annualità 2018 e 2019, per complessivi euro 1.862.938,06, rideterminando il fondo nella misura di euro 22.281.349,53.

Tale ultimo importo, così come previsto dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) al comma 191, è stato determinato esclusivamente tenendo conto degli incrementi degli importi fissi previsti dai contratti collettivi non confluiti nel fondo certificato 2004.

Le risorse che concorrono alla formazione del fondo sono evidenziate nella tabella che segue:

Fondo per il trattamento accessorio del personale dell'Area dei professionisti	FINANZIAMENTO 2020
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	20.076.904,13
Ria personale cessato annualità 2019	29.152,24
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	20.106.056,37
Ria personale cessato rateo 2019	13.418,36
Risorse variabili – finanziamento art 18 L. 88/89	3.306.673,23
Totale risorse variabili	3.320.091,59
Totale risorse fisse e variabili	23.426.147,96
<i>Riduzione per riconduzione del tetto 2014 al limite soglia 2010</i>	-623.021,76
<i>Decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio 2014 rispetto al 2010</i>	-1.916.114,32
Risorse disponibili ex art. 9 c. 2 bis D.L. 78/2010	20.887.011,88
Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016	19.486.942,44
Risorse disponibili ex art. 23 c. 2 D. Lgs. n. 75/2017	19.486.942,44
Incremento ex art. 89 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018 (1,88% monte salari 2015)	931.469,03
Incrementi CCNL 2016/2018 – Annualità 2018 e 2019	1.862.938,06
Totale risorse destinate al Fondo 2020	22.281.349,53

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**Risorse storiche consolidate**

Tali risorse risultano dall'applicazione dell'art. 42 del CCNL 98/2001, dell'art. 4 del CCNL biennio economico 2000-2001, dell'art. 1. c. 2 del CCNL integrativo dell'8 gennaio 2003, degli artt. 99 c. 4, 101 c. 2, biennio economico 2002/2003 e 12 c. 1 biennio economico 2004/2005 del CCNL del 1° agosto 2006 relativo al personale dirigente dell'area VI, degli artt. 39 c.1, biennio economico 2006/2007 e 10 c. 1, biennio economico 2008/2009 del CCNL del 21 luglio 2010 relativo al personale dirigente dell'area VI, dell'art. 89 c. 1 CCNL 2016/2018 e dell'art. 86 c. 3 e 4 del CCNL 1994/1997 per l'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali, nonché dalle risorse per assunzioni ex DPR 28/4/2006 (ex Inpdap).

La quantificazione delle risorse storiche è data dalle seguenti partite:

Descrizione	Risorse storiche
CCNL 1998/2001 art.42 c.2 lett.a) (risorse storiche)	4.633.897,00
CCNL 1998/2001 art. 42 c. 2 lett.g,h,i	638.464,00
CCNL 2000/2001 art. 4 c.4 lett. a), b) c. 8, e applicazione art. 4 c. 10	2.022.778,00
CCNL integrativo 8.01.03 art. 1 c.2	645.325,00
CCNL 1994/1997 art.86 c. 3 e 4 (R.I.A. cessati - annualità a tutto il 2003)	3.731.446,89
Incremento risorse storiche (proporzione effettuata MEF unità in servizio 2004)	95.208,00
Incrementi CCNL 02-03 art. 99, c. 4, 101 c. 2 e CCNL 04-05 art. 12 c.1 primo alinea	19.844,00
Fondo 2004 certificato (parte fissa) Totale	11.786.962,89
Ex DPR 28/4/2006 risorse per assunzioni (*)	1.508.614,03
Incrementi CCNL 02-03 art. 99, c. 4 e 101 c. 2 (*)	867.454,67
Incrementi CCNL 04-05 art. 12 c.1 (*)	650.077,95
CCNL 2006/2007 art. 39 c. 1 (*)	1.407.237,03
CCNL 2008/2009 art. 10 c. 1 (*)	709.212,25
CCNL 2016/2018 art. 89, c. 1	931.469,03
CCNL 1994/1997 art.86 c. 3 e 4 (R.I.A. cessati - annualità da 2004 a tutto il 2019) (*)	2.245.028,52
TOTALE RISORSE STORICHE CONSOLIDATE	20.106.056,37

(*) importi confluiti fra le risorse certe e stabili ai sensi dell'art.1 comma 191 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006).

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Ria personale cessato

Le risorse derivanti dai risparmi della retribuzione individuale di anzianità del personale dell'area dei professionisti cessato dal servizio vengono attribuite al fondo per la retribuzione accessoria.

Dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo, in via permanente, l'intero importo della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato, valutato su base annua, confluito tra le risorse certe e stabili.

Per l'anno in cui avviene la cessazione del rapporto, viene accantonato, per l'utilizzo nell'esercizio successivo, un importo pari al prodotto dell'importo mensile in godimento dal dipendente cessato, per il numero delle mensilità residue, compresa la tredicesima e le frazioni di mese superiori a quindici giorni, ai sensi del richiamato art. 86 c. 3 e 4 del CCNL 1994/1997.

L'importo risultante di euro 42.570,60 è dato dalla somma del rateo delle cessazioni dell'anno 2019 (pari ad euro 13.418,36) e della corrispondente annualità (pari ad euro 29.152,24) e si riferisce a n. 11 cessazioni avvenute nel corso dell'anno 2019 (allegato 2).

Sezione II - Risorse variabili

Applicazione dell'art. 18 della legge 88/89

L'importo complessivo dello 0,10% delle entrate 2020, quantificato sulla base delle entrate risultanti dai titoli dal I al II del bilancio preventivo dell'Istituto per l'anno 2020, ammonta a euro 374.474.570,13.

La somma complessiva destinabile al finanziamento dei fondi per i trattamenti accessori del personale dell'Istituto, in applicazione di quanto previsto all'art. 67 comma 3 della legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede la riduzione del 20% del finanziamento, detratti gli oneri riflessi e l'IRAP, è pari ad euro 225.390.213,45.

FINANZIAMENTO ART. 18 L. 88/89	PREV. 2020
Entrate TITOLO I - TITOLO II preventivo 2020	374.474.570.129,32
0,10%	374.474.570,13
Riduzione art. 67 c. 3 l. 33/2008 80%	299.579.656,10
Oneri riflessi e IRAP 32,916%	-74.189.442,65
Stanziamiento per fondi 2020	225.390.213,45

La ripartizione tra le diverse tipologie di personale determina le seguenti quote di stanziamento:

	Importo
Aree professionali ABC	215.133.921,90
Medici	3.338.699,12
Dirigenti 2^ fascia	3.282.653,81
Professionisti	3.306.673,23
Dirigenti 1^ fascia	328.265,39
Totale	225.390.213,45

Sezione III – Decurtazioni del Fondo

Decurtazione permanente ex art. 1, c. 456 L. 147/2013

È confermata, anche per l'anno 2020, la quantificazione dei risparmi strutturali determinati nella misura di euro 2.539.136,08 effettuata ai sensi dell'art. 1 comma 456 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).

Decurtazione ex art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017

Dal 1° gennaio 2017, il comma 2, dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, ha modificato la misura di contenimento della spesa.

Tale previsione dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Poiché in data 9 marzo 2020 è stato sottoscritto il CCNL funzioni centrali 2016/2018, il citato limite 2016 è incrementato delle risorse ex art. 89 c. 1, del CCNL 2016/2018 dell'area funzioni centrali, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. L'importo della predetta riduzione è pari ad euro 468.600,41.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	20.106.056,37
b) Totale risorse variabili sottoposte a certificazione	3.320.091,59
<i>Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010</i>	- 623.021,76
<i>Decurtazione per rid. personale art. 9 c. 2bis II parte L.122/2010</i>	- 1.916.114,32
Totale risorse disponibili	20.887.011,88
Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016	19.486.942,44
Incremento ex art. 89 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018 (1,88% monte salari 2015)	931.469,03
TOTALE RISORSE DESTINATE AL FONDO DI COMPETENZA 2020	20.418.411,47
Incrementi CCNL 2016/2018 – Annualità 2018 e 2019	1.862.938,06
c) Totale Fondo sottoposto a certificazione	22.281.349,53

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Sezione non pertinente.

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.**

L'importo di euro 7.313.191,60 è destinato a remunerare le seguenti partite:

Destinazioni non regolate specificamente da CI sottoposto a certificazione		
CCNL 94/97 art. 91 c. 2 – CCNL 96/97 art. 19 c. 3	Indennità coordinatore generale	98.306,45
CCNL 2008/2009 art. 10 c. 2	Indennità di toga – avvocato/ avv. cassazionista	1.758.025,71
CCNL integrativo 8.1.2003 art. 4 c. 1	Indennità di coordinamento	1.759.785,01
CCNL 2002/2003 art.101 c.3 e 4	Indennità di funzione professionale	3.697.074,43
TOTALE		7.313.191,60

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Retribuzione di risultato

L'importo di euro 14.968.157,93 è destinato a remunerare la retribuzione di risultato di cui all'art. 84, comma 1, lettera e), del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2016-2018, ed è comprensivo dell'importo di euro 3.306.673,23 per i risultati conseguiti dai professionisti nella realizzazione dei progetti speciali di cui all'art. 18 della legge 88/89 (art.7 dell'ipotesi CCNI 2020).

Destinazioni specificamente regolate da CI sottoposto a certificazione		
CCNL 2016/2018 art.84 c.1. e)	Retribuzione di risultato	11.661.484,70
CCNL 1998/2001 art.42 c.2 l.f	Incentivo progetti speciali	3.306.673,23
TOTALE		14.968.157,93

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Sezione non pertinente

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a. Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo	7.313.191,60
b. Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	14.968.157,93
c. Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	--
d. Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	22.281.349,53

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno precedente

Tabella 1

Schema generale riassuntivo di costituzione del fondo Anno 2020 e confronto con il corrispondente Fondo 2019.

	Fondo 2020	Fondo 2019
COSTITUZIONE DEL FONDO		
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
<i>Risorse storiche</i>		
Fondo 2004 certificato/parte fissa (art.1 c 189 L. 266/05)	11.786.962,89	11.786.962,89
<i>Incrementi contrattuali</i>		
Incrementi CCNL 2002-2003 art.99 comma 4e101 comma 2	867.454,67	867.454,67
Incrementi CCNL 2004-2005 art.12, comma 1	650.077,95	650.077,95
Incrementi CCNL 2006-2007 art.39, comma 1	1.407.237,03	1.407.237,03
Incrementi CCNL 2008-2009 art.10, comma 1	709.212,25	709.212,25
Incrementi CCNL 2016-2018 art. 89, comma 1	931.469,03	
<i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</i>		
Ria personale cessato base annua (CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	2.245.028,52	2.215.876,28
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	1.508.614,03	1.508.614,03
sub tot	8.319.093,48	7.358.472,21
Totale risorse Fisse con carattere di certezza e stabilità	20.106.056,37	19.145.435,10
<i>Risorse variabili</i>		
Risorse art. 18 L. 88/89 (CCNL 1998/2001 art. 42 comma 2 l. f)	3.306.673,23	3.397.672,59
Ria pers. Cessato rateo anno cess.(CCNL1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	13.418,36	19.867,58
Totale Risorse Variabili	3.320.091,59	3.417.540,17
Totale Risorse fisse e variabili	23.426.147,96	22.562.975,27
Decurtazione del fondo		
Decurtazione per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2bis prima parte L.122/2010 risparmi strutturali ex c.456 L.147/2013)	-623.021,76	-623.021,76
Decurtazione per rispetto limite 2010 (art. 9 c. 2bis seconda parte L.122/2010 risparmi strutturali ex c.456 L.147/2013)	-1.916.114,32	-1.916.114,32
Totale decurtazione permanente ex art. 1, c. 456 L. 147/2013:	-2.539.136,08	-2.539.136,08
Totale risorse disponibili	20.887.011,88	20.023.839,19
Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016	-.468.600,41	-536.896,75
Incrementi contrattuali 2016-2018	1.862.938,06	
Risorse del fondo sottoposte a certificazione	22.281.349,53	19.486.942,44
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	20.106.056,37	19.145.435,10
Risorse variabili	3.320.091,59	3.417.540,17
Incrementi contrattuali 2016-2018	1.862.938,06	
Decurtazione del Fondo	-3.007.736,49	-3.076.032,83
Totale risorse fondo sottoposto a certificazione	22.281.349,53	19.486.942,44

Tabella 2

Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo Anno 2020 e confronto con il corrispondente Fondo 2019.

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO

	Fondo 2020	Fondo 2019
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa		
Indennità coordinatore generale	98.306,45	93.500,00
Indennità di toga - avvocato -	121.537,20	120.286,88
Indennità di toga - avvocato cassazionista -	1.636.488,51	1.618.566,76
Indennità di coordinamento	1.759.785,01	1.674.214,62
Indennità di funzione professionale	3.697.074,43	3.876.392,53
Totale Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	7.313.191,60	7.382.960,79
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa		
retribuzione di risultato	11.661.484,70	8.706.309,06
Incentivo progetti speciali	3.306.673,23	3.397.672,59
Totale Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	14.968.157,93	12.103.981,65
Destinazioni del Fondo sottoposte a certificazione		
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	7.313.191,60	7.382.960,79
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	14.968.157,93	12.103.981,65
Totale destinazioni del Fondo sottoposto a certificazione	22.281.349,53	19.486.942,44

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Le risorse certe e stabili del fondo coprono ampiamente le destinazioni fisse, in misura tale da non esporre minimamente al rischio di superamento della disponibilità.

I finanziamenti, determinati ai sensi dei punti precedenti, trovano capienza nello stanziamento del capitolo di spesa 4U1102021 del bilancio assestato 2020 dell'Istituto.

La spesa in conto 2020 è stata costantemente monitorata dalla *Direzione centrale risorse umane* ed i budget per l'erogazione della retribuzione di risultato, sono stati determinati in coerenza con i livelli di spesa, sostenuta e da sostenere, riferiti alle destinazioni fisse e non disponibili.

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

Il fondo certificato per l'anno 2019 ammonta ad euro 19.486.942,44.

Il totale delle somme pagate e in conto residui risulta imputato sul capitolo di bilancio 2019 4U1102021.

DETERMINAZIONE N. 211 DEL 6 MAGGIO 2020

OGGETTO: Costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area dei Professionisti, anno 2020.

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;
- Vista la legge 9 marzo 1989 n. 88;
- Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;
- Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio 2017 con il quale la dott.ssa Gabriella Di Michele è stata nominata, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del decreto medesimo, Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- Visto il Decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26;
- Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, modificato da ultimo con la determinazione presidenziale n.125 del 26 luglio 2017;
- Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di amministrazione n. 119 del 15 ottobre 2019;

- Visto l'art. 88 del CCNL 1994-1997 relativo all'Area della Dirigenza e delle specifiche tipologie professionali sottoscritto in data 11/10/1996, che, nel definire il fondo per la retribuzione accessoria dei professionisti, prevede che presso ogni ente dotato di professionisti è costituito un Fondo, a valere sulle risorse annualmente precostituite, per la corresponsione di trattamenti economici accessori correlati allo svolgimento di funzioni comportanti specifiche responsabilità, al livello e alla qualità della prestazione professionale ed ai risultati conseguiti;
- Considerata la quantificazione delle risorse finanziarie stabilita dal CCNL 1994-1997, biennio economico 1994-1995, dal CCNL 1998-2001, biennio economico 1998-1999 e biennio 2000-2001, dal CCNL integrativo sottoscritto in data 8/01/2003 relativo al personale dell'Area dei professionisti e dell'Area medica del comparto EPNE in attuazione dell'art. 33 del CCNL 16/02/1999, dal CCNL 2002-2005, biennio economico 2002-2003 e biennio economico 2004-2005, dal CCNL 2006-2009, biennio economico 2006-2007 e biennio economico 2008-2009;
- Visto il d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto l'art. 1, commi 189 e 191 della legge 266/2005, 'Legge Finanziaria 2006', come novellato dall'art. 67, comma 5, del d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008, relativo all'individuazione delle risorse finanziarie disponibili;
- Visto l'art. 67 del d.l. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge n.133/2008, in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi;
- Visto l'art. 9, comma 2 bis, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, come modificato ed integrato dall'art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) relativo al contenimento delle spesa in materia di pubblico impiego;
- Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 12 del 15 aprile 2011, di applicazione dell'art. 9 del d.l. del 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122;

- Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell' 8 maggio 2015.
- Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 che conferma che il Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo, in applicazione delle regole contrattuali e normative vigenti;
- Visto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75;
- Visto l'art. 89 del CCNL relativo al personale dell'area funzioni centrali triennio 2016-2018 del 9 marzo 2020;
- Visto l'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
- Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla competente Direzione centrale Risorse umane;

DETERMINA

la costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area dei professionisti, per l'anno 2020, con le modalità e gli importi di seguito indicati.

La quantificazione delle risorse finanziarie destinate al trattamento economico accessorio per l'anno 2020, è effettuata in ossequio al comma 456, articolo 1 della legge n. 147/2013 (legge stabilità 2014), nonché al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 che ha previsto: *"..... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla*

3

predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato".

Le risorse disponibili, determinate al netto dei risparmi strutturali ex articolo 1 comma 456 della legge n. 147/2013 di euro 2.539.136,08, sono pari ad euro 20.887.011,88.

Poiché tale somma è superiore al corrispondente importo determinato per l'anno 2016, il totale delle risorse da destinare al fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2020 è stato ricondotto, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al predetto valore determinato per l'anno 2016, pari ad euro 19.486.942,44 e incrementato, in applicazione dell'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, delle risorse previste dall'art. 89 c.1 del citato CCNL 2016-2018 pari ad euro 931.469,03, determinando un importo complessivo del Fondo di euro 20.418.411,47.

Tuttavia, giacché il citato art. 89 c. 1 prevede che l'incremento delle risorse del fondo decorra dal 1° gennaio 2018, soltanto per l'anno 2020, alle citate somme vanno aggiunte le annualità 2018 e 2019, per complessivi euro 1.862.938,06.

Pertanto il fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area dei professionisti per l'anno 2020 ammonta complessivamente ad euro 22.281.349,53, comprensivo degli incrementi ex art. 89 del CCNL 2016/2018 relativi alle annualità 2018 e 2019, come specificato nella tabella che segue:

COSTITUZIONE DEL FONDO	2020
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Fondo 2004 certificato/parte fissa (art1 c189 l266/05) – risorse storiche	11.786.962,89
Incrementi ccnl 02-03 (artt. 99 c. 4 - 101 c. 2)	867.454,67
Incrementi ccnl 04-05 (art. 12 c. 1)	650.077,95
Incrementi ccnl 06-07 (art. 39 c.1)	1.407.237,03
Incrementi ccnl 08-09 (art. 10 c.1)	709.212,25
Incrementi ccnl 2016-2018 (art. 89 c.1)	931.469,03
Ria Personale cessato base annua (CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	2.245.028,52
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità (ex DPR 28/4/2006)	1.508.614,03
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	20.106.056,37
Risorse variabili	
Risorse art. 18 L. 88/89 (CCNL 1998/2001 art. 42 comma 2 lett. f)	3.306.673,23
Ria pers.cessato rateo anno cess. (CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	13.418,36
Totale Risorse Variabili	3.320.091,59
TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI	23.426.147,96
Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010	-623.021,76
Decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio 2014 rispetto al 2010	-1.916.114,32
Totale risparmi strutturali	-2.539.136,08
Totale risorse disponibili	20.887.011,88
Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016	19.486.942,44
Incremento ex art. 89 c. 1 Ccnl Funzioni centrali 2016/2018 (1,88% monte salari 2015)	931.469,03
Totale risorse destinate al Fondo di competenza 2020	20.418.411,47
Incrementi Ccnl 2016/2018 – ANNUALITA' 2018 e 2019	1.862.938,06
Totale risorse destinate al Fondo 2020	22.281.349,53

Roma, 6/05/2020

IL DIRETTORE GENERALE
Gabriella Di Michele

PERSONALE PROFESSIONISTA CESSATO NEL CORSO DELL'ANNO 2019

	QUALIFICA	DATA CESSAZIONE	RIA MENSILE	RATEI ANNO	ANNUALITA
1	LEG.2L	01/01/2019	251,54	3.270,02	3.270,02
2	LEG.2L	01/07/2019	209,79	1.363,64	2.727,27
3	LEG.2L	01/07/2019	146,69	953,49	1.906,97
4	TEC.ED.1L.	01/12/2019	35,3	38,24	458,90
5	TEC.ED.1L.	21/10/2019	107,6	233,13	1.398,80
6	TEC.ED.1L.	01/08/2019	219,22	1.187,44	2.849,86
7	TEC.ED.2L.	01/12/2019	258,15	279,66	3.355,95
8	TEC.ED.2L.	01/01/2019	258,15	3.355,95	3.355,95
9	TEC.ED.2L.	01/10/2019	258,15	838,99	3.355,95
10	TEC.ED.2L.	01/09/2019	258,15	1.118,65	3.355,95
11	TEC.ED.2L.	01/10/2019	239,74	779,16	3.116,62
			Totale	13.418,36	29.152,24
					42.570,60